

# REGOLAMENTO MERCATI SPECIALI 2017

## CAPITOLO 1: SCOPO E ORGANIZZAZIONE

### Art. 1 Scopo

1. Il presente Regolamento ha quale scopo quello di disciplinare le condizioni di partecipazione ai mercati speciali di Ascona per l'anno 2017.
2. Per mercati speciali si intendono i mercati che vengono organizzati sul territorio del Comune di Ascona in occasione di manifestazioni particolari, e meglio come stabilito all'art. 3 del presente regolamento.

### Art 2. Gestore del mercato

1. L'organizzazione dei mercati speciali è delegata dal Municipio del Borgo di Ascona all'Associazione manifestazioni Ascona (AMA), la quale ha piena facoltà di gestire e organizzare il mercato tenuto conto dei principi che verranno indicati in seguito.
2. L'AMA incaricherà un responsabile del mercato il cui nominativo sarà comunicato a tutti gli espositori al momento dell'iscrizione.

## CAPITOLO 2: NORME GENERALI

### Art. 3. Mercati speciali, date e orari

1. I mercati speciali sono:
  - a. "ASCONA CON GUSTO", mercato prodotti agricoli nostrani e non, che avrà luogo il 20 maggio dalle ore 10.00 alle ore 17.30;
  - b. "ARTIGIANI IN PIAZZA", mercato degli artigiani artistici ampliato con prodotti nostrani e non, che avrà luogo il 15 luglio dalle ore 10.00 alle ore 18.30;
  - c. I mercati serali
    - Venerdì 07 luglio, 1600 – 2200 circa;
    - Venerdì 21 luglio, 1600 – 2200 circa;
    - Venerdì 28 luglio, 1600 – 2200 circa;
    - Venerdì 04 agosto, 1600 – 2200 circa;
    - Venerdì 11 agosto, 1600 – 2200 circa;
    - Venerdì 18 agosto, 1600 – 2200 circa;

- d. Il mercato della “FESTA DELLE CASTAGNE” e della “SAGRA D’AUTUNNO”, che avranno luogo il 7 e 14 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 17.30;
  - e. Il mercato di Natale che avrà luogo il 2 dicembre dalle ore 10.00 alle 20.00 e il 3 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 18.00.
2. Gli spazi espositivi dovranno essere sgomberati dopo l’orario di termine mercato indicato al cpv. 1 a; b; c; d; e.
  3. Gli espositori devono attenersi rigorosamente agli orari di cui al cpv. 1 e al cpv. 2.
  4. Eccezioni agli orari di cui al cpv. 1 e cpv. 2 possono essere concesse dal responsabile del mercato previa richiesta motivata.

#### **Art. 4 Luogo**

I mercati speciali si svolgono di regola sul lungolago di Ascona, ad eccezione del mercato di natale che si svolge nel Borgo, e si terranno indipendentemente dalle condizioni metereologiche.

#### **Art. 5. Scelta degli espositori**

1. La scelta dei partecipanti da parte dell’AMA avviene tenendo conto del tema del mercato e dei seguenti criteri:
  - Viene data priorità ai prodotti regionali e artigianali;
  - Viene limitato il numero di espositori con prodotti simili;
  - Viene limitata, se non esclusa, la possibilità di esporre dei prodotti che non rispondono ai principi esposti in precedenza.
2. La decisione dell’AMA in merito alla scelta degli espositori è definitiva.

#### **Art. 6. Prodotti non autorizzati**

1. È severamente vietata la vendita di prodotti non legali.
2. È in particolare severamente proibita la vendita di prodotti derivanti dalla canapa.
3. È severamente proibita la vendita di prodotti contraffatti.

4. Durante i mercati speciali è data la facoltà di richiedere preventivamente al Municipio l'autorizzazione a vendere e far degustare alcolici. In tal caso è obbligatoria l'esposizione del cartello indicante che è proibita la vendita di alcolici ai minori di 18 anni.

#### **Art. 7. Prodotti che sottostanno a permessi cantonali**

1. È severamente proibita la vendita di prodotti che sottostanno a leggi speciali (ad. esempio igienico sanitarie, polizia del fuoco, regia dell'alcool) senza il previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni cantonali in base alle leggi in vigore.
2. La procedura necessaria per l'ottenimento dei necessari permessi cantonali spetta all'espositore stesso il quale si assume la relativa responsabilità in modo esclusivo.
3. L'AMA non si occupa dell'ottenimento dei permessi e nulla può essere richiesto all'AMA in tal senso.

### **CAPITOLO 3: PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE AL MERCATO**

#### **Art. 8. Tipo di partecipazione**

1. Gli espositori hanno la facoltà di richiedere:
  - il noleggio di una bancarella o di un gazebo messi a disposizione dall'AMA;
  - La possibilità di partecipare al mercato quali ambulante.

#### **Art. 9. Condizioni per il noleggio di una bancarella o gazebo AMA**

1. Il noleggio di una bancarella o di un gazebo AMA comporta i seguenti obblighi:
  - Iscrizione singola per ogni mercato speciale rispettivamente per la serie di mercati serali;
  - Obbligo di presenza a tutti i mercati speciali per i quali è stata mandata un'iscrizione;
  - Impegno a pagare anticipatamente:
    - Mercato prodotti nostrani: entro il 30 aprile CHF 50.00;
    - Mercato artigiani in piazza: entro il 30 giugno
      - Artigiani artistici: CHF 50.00 rispettivamente 40.00 con dimostrazione di fabbricazione;
      - Altri: CHF 70.00

- Mercati serali: entro il 20 giugno CHF 420.00 per la serie di 6 mercati;
  - Mercati “Festa delle Castagne” e “Sagra d’autunno”:
    - entro il 15 settembre CHF 140.00 rispettivamente CHF 70.00 per gli espositori che partecipano solamente un sabato (la priorità verrà data agli espositori che si annunciano per i due sabati!);
    - la tassa di partecipazione per gli espositori che vendono alimentari consumabili sul posto verrà fissata individualmente.
  - Mercato di Natale:
    - entro il 15 novembre CHF 140.00;  
(la priorità verrà data agli espositori che si annunciano per i due giorni!)
    - la tassa di partecipazione per gli espositori che vendono alimentari consumabili sul posto verrà fissata individualmente.
2. Per i mercati speciali non sono tollerate assenze ad eccezione di assenze per forza maggiore.
  3. In tutti casi l’assenza dal mercato non dà diritto a nessun rimborso.
  4. In caso di assenza non giustificata l’espositore verrà ammonito e verrà richiesta una penale di fr. 100.00.

#### **Art. 10. Condizioni per la partecipazione quale ambulante**

1. La partecipazione al mercato quale ambulante comporta i seguenti obblighi:
  - a) Iscrizione ai vari mercati speciali;
  - b) Obbligo di presenza a tutti mercati per i quali è stata mandata un’iscrizione;
  - c) Impegno a pagare anticipatamente le tariffe secondo art. 9 cpv. 1.
  - d) Per le assenze valgono le stesse disposizioni di cui all’art. 9 cpv. 2-3-4

## **Art. 11. Procedura di iscrizione**

1. La richiesta di iscrizione ai mercati speciali, sia per il noleggio di una bancarella che per una partecipazione quale ambulante, deve essere inoltrata all'AMA entro

- a. Entro il 15 marzo per il mercato prodotti nostrani;
- b. Entro il 31 maggio per il mercato degli artigiani;
- c. Entro il 31 maggio per i mercati serali;
- d. Entro il 31 agosto per il mercato "Festa delle castagne" e "Sagra d'autunno";
- e. Entro il 31 ottobre per il mercato di natale;

e devono essere correlati dei seguenti documenti:

- Formulario d'iscrizione debitamente compilato e firmato;
- Lista dettagliata dei prodotti in esposizione.
- Presente regolamento debitamente sottoscritto a conferma del suo contenuto e a valere quale accettazione delle norme ivi contenute.

2. Con l'inoltro della richiesta di iscrizione all'AMA l'espositore si impegna a rispettare tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

3. La lista dettagliata della merce che si intende esporre è vincolante per l'espositore. Qualsiasi modifica o aggiunta dei prodotti deve essere sottoposta all'approvazione dell'AMA.

4. **Le iscrizioni saranno prese in considerazione solo se complete ed accompagnate dal regolamento firmato.**

5. L'AMA verifica la richiesta di iscrizione e, previo controllo dei contenuti e della tipologia di merce proposta in vendita, rilascia un'autorizzazione di partecipazione nonché una conferma.

6. La lettera di conferma vale quale contratto di diritto privato a norma di legge. La lettera di conferma può essere inviata anche per e-mail.

## Art. 12. Tariffe

Le tariffe sono stabilite come segue:

Mercato	Spazio	Costo
“ASCONA CON GUSTO”	Secondo accordo	CHF 50.00
“Artigiani artistici in piazza”	Secondo accordo	Artigiani artistici: - CHF 50.00 - CHF 40.00 (con dimostrazione di fabbricazione)  Altri - CHF 70.00
Mercati serali	- Bancarella AMA	CHF 70.00
“Festa delle castagne”	- Bancarella/Gazebo AMA - Gazebo 3 x 3 metri	- CHF 70.00 - Supplemento definito individualmente per vendita alimentari consumabili sul posto
“Sagra d’autunno”	- Bancarella/Gazebo AMA - Gazebo 3 x 3 metri	- CHF 70.00 - Supplemento definito individualmente per vendita alimentari consumabili sul posto
Mercato di Natale	- Bancarella/Gazebo AMA - Gazebo 3 x 3 metri	- CHF 70.00 - Supplemento definito individualmente per vendita alimentari consumabili sul posto

Osservazione per il mercato “Festa delle castagne”, “Sagra d’autunno” e Mercato di Natale:

Per ogni metro superiore ad una larghezza di 3 metri, approvato da AMA, viene calcolato un supplemento di fr. 24.00.

## **CAPITOLO 4. NORME PARTICOLARI**

### **Art. 13. Regole per l'occupazione della bancarella e del posto attribuito**

1. Gli espositori devono occupare la bancarella o il posto attribuito entro un'ora prima dell'inizio del mercato e procedere al suo allestimento entro l'orario d'inizio del mercato (vedi art. 3 cpv. 1.).
2. Ogni eventuale ritardo deve essere comunicato al responsabile del mercato indicandone i motivi.
3. In caso di mancato avviso entro un'ora prima dell'inizio del mercato l'espositore perde il diritto all'occupazione del posto attribuito e l'AMA potrà attribuirlo a terzi.

### **Art. 14. Area attribuita**

1. Ad ogni espositore viene attribuito uno spazio definito secondo art. 12.
2. Gli espositori hanno l'obbligo di attenersi a questo spazio.
3. Su richiesta e previo pagamento di un contributo secondo tariffario, può essere attribuito uno spazio supplementare. L'attribuzione di questi spazi supplementari avviene a seconda della disponibilità. Con semplice preventiva richiesta al responsabile del mercato l'espositore può rinunciare a questa superficie supplementare.
4. Le bancarelle devono essere chiuse sui tre lati e la merce esposta deve essere contenuta negli spazi autorizzati.
5. Su tutti gli articoli deve essere esposto in modo ben visibile il prezzo di vendita.
6. Tutti i cartelli informativi devono obbligatoriamente contenere le indicazioni in italiano.
7. Il responsabile del mercato controlla regolarmente a che gli espositori rispettino l'area a loro attribuita. In caso di abusi il responsabile del mercato incassa immediatamente la differenza di tariffa in base a quanto stabilito dall'art. 12 del presente Regolamento.

### **Art. 15. Divieti**

1. È severamente vietata l'esposizione di oggetti appoggiati al suolo o appesi sugli alberi.
2. È severamente vietata l'occupazione dell'area dietro le bancarelle nel senso che la passeggiata sul lungolago deve sempre rimanere libera e a disposizione del pubblico.
3. È vietata l'esposizione di bandiere pubblicitarie.

4. È vietata la vendita di bibite quali acqua minerale, soft drink, vino aperto, ecc.
5. È vietata la vendita di snack riscaldati (panini, pizze, ecc), fastfood, fingerfood, ecc.

## **CAPITOLO 5: MISURE DISCIPLINARI**

### **Art. 16. Sanzioni e penali**

Il mancato rispetto delle norme del presente regolamento comporta la facoltà da parte dell'AMA di applicare delle sanzioni pecuniarie. In particolare:

- a. In caso di occupazione tardiva (vedi art 3. Cpv. 1. rispettivamente art. 13 cpv. 1.) o sgombero anticipato (vedi art. 3. cpv. 1 rispettivamente art. 13 cpv. 1.) non autorizzati, viene applicata una penale di fr. 100.—.
- b. In caso di mancato pagamento delle tariffe di cui all'art. 9. Cpv. 1 nei termini indicati, gli espositori che noleggiavano le bancarelle o che partecipano quali ambulanti saltuari sono tenuti a pagare una tassa per spese amministrative di fr. 30.--.
- c. In caso di assenze l'espositore verrà ammonito e verrà richiesta una penale di fr. 100.—

### **Art. 17. Esclusione dal mercato**

1. In caso di gravi violazioni, così come pure in caso di mancato rispetto delle norme indicate dal responsabile del mercato, l'AMA ha la facoltà di rescindere unilateralmente dal contratto e di espellere l'espositore dal mercato senza che questi possa richiedere un indennizzo.
2. Sono in particolare considerate violazioni gravi:
  - Il non rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;
  - Il non rispetto delle norme organizzative fissate dall'AMA o dal responsabile del mercato;
  - Il constatato comportamento maleducato nei confronti dei clienti, degli altri espositori o degli organizzatori del mercato.
3. La decisione di espulsione dal mercato verrà comunicato sul posto all'espositore interessato. La decisione è definitiva e non dà diritto al rimborso di quanto già pagato fino a quel momento.



## **CAPITOLO 6. CONTATTI**

### **Art. 18. Richieste di informazioni al segretariato dell'AMA**

Gli espositori hanno la facoltà di richiedere tutte le necessarie informazioni al segretariato dell'AMA (Tel 091 792 18 28, E. mail: segretariato@amascona.ch) il quale è aperto il lunedì, il martedì e il giovedì dalle ore 09.00 alle ore 11.30.

### **Art. 19. Richieste di informazioni al responsabile del mercato**

1. Gli espositori hanno la facoltà di richiedere informazioni o rivolgersi per ogni comunicazione urgente al responsabile del mercato (Tel 0041 79 374 65 48).
2. Il responsabile del mercato è di regola è presente durante gli orari dei mercati speciali.

## **CAPITOLO 7 DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 20. Approvazione da parte del Municipio**

1. Il presente regolamento è stato approvato dal Municipio del Borgo di Ascona con ris. mun. no. 245 del 07.02.2017.
2. Per tutto quanto non indicato nel presente Regolamento vale quanto indicati nel Regolamento sui mercati stagionali approvato dal Municipio.

### **Art. 22. Riconoscimento**

1. Con la firma del presente regolamento l'espositore prende atto delle norme ivi contenute e si impegna a rispettarle riconoscendo, in caso di violazione, l'applicazione delle sanzioni di cui agli art. 16 e 17.

**Luogo e Data** ..... **Firma dell'espositore:** .....